

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREAZZA Gastone - Presidente -
Dott. ACETO Aldo - Consigliere -
Dott. GAI Emanuela - rel. Consigliere -
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere -
Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposti da:
R.N., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10 aprile 2015 della Corte d'appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GAI Emanuela;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha
concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio;
udito per l'imputato l'avv. Bellucci Agostino e Intrieri Cataldo, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 10 aprile 2015, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno con la quale R.N. era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 81 c.p. , comma 2 e art. 609-quater c.p. , comma 1, n. 1 commessi in (OMISSIS), ai danni di D.R.R., alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie.

2. Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso R.N., a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p. , comma 1:

2.1. Con un primo e articolato motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 512 e 195 c.p.p. e art. 228 c.p.p. , comma 3 in relazione all'art. 191 c.p.p..

Sostiene il ricorrente che i giudici del merito avrebbero erroneamente ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa minore al consulente tecnico del P.M. nel corso di colloqui svolti nell'ambito della demandata valutazione di capacità a testimoniale. Al perito e al consulente tecnico è conferita la facoltà di chiedere notizie alla persona offesa, ma ciò, per l'espresso disposto di cui all'art. 228 c.p.p. , comma 3, è finalizzato esclusivamente allo svolgimento dell'incarico ed è estraneo alla ricostruzione materiale dei fatti. L'utilizzazione delle dichiarazioni della persona offesa resa al consulente tecnico sarebbe avvenuta in violazione del disposto di cui all'art. 228 c.p.p. , comma 3.

Neppure sarebbe invocabile l'applicazione delle disposizioni in tema di testimonianza del relato che, ai sensi dell'art. 195 c.p.p. , comma 3, consente di utilizzare le dichiarazioni del relato in presenza di infermità e ciò sul rilievo che nel caso in esame non si è in presenza di una testimonianza nel caso di dichiarazioni rese dal consulente tecnico. Infine, errato è altresì il richiamo della sentenza all'art. 512 c.p.p. sul presupposto che le dichiarazioni rese dalla persona offesa minore al consulente tecnico sarebbero utilizzabili a causa dell'infermità del dichiarante che le rende irripetibili.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e) in relazione all'omessa motivazione sull'affermazione della responsabilità penale del ricorrente non avendo, la corte d'appello, argomentato, a fronte delle censure svolte, le ragioni poste a fondamento della decisione con riguardo specifico ai profili del recupero delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e al suo valore probatorio, all'inadeguatezza delle conclusioni del consulente tecnico,

all'utilizzo delle testimonianze de relato di G.A.D. e T.I..

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. b) in relazione alla circostanza che la riduzione di pena, per le ritenute circostanze attenuanti generiche con riferimento al reato più grave di quelli avvinti per la continuazione, non è stata prevista per i reati satellite e ciò in contrasto con il principio giurisprudenziale secondo cui, nel reato continuato, il giudizio di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve essere adeguatamente motivato occorrendo la specifica indicazione delle caratteristiche di ogni singolo episodio delittuoso che giustifica un trattamento differenziato tra i singoli reati. La corte avrebbe omissis la motivazione in relazione al diniego di concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis c.p. con riferimento ai reati satellite.

3. In udienza, il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è fondato quanto al primo e al secondo motivo che hanno carattere assorbente rispetto al terzo.

5. Deve in primo luogo rilevarsi che la sentenza impugnata ha condiviso l'iter argomentativo attraverso cui il Tribunale di Salerno è pervenuto all'affermazione della responsabilità penale del R. per il reato di violenza sessuale continuata e aggravata dall'età della persona offesa, ponendo a base della decisione lo stesso materiale probatorio di cui -p ha confermato la piena utilizzabilità (pag. 10).

La Corte di appello, richiamandosi al contenuto della sentenza di primo grado (pag. 10 e 11) ha confermato in modo assertivo l'utilizzabilità delle dichiarazioni della minore rese alla consulente (pag. 11), ha riportato, pedissequamente e acriticamente, gli indicatori degli abusi riportati nella sentenza di primo grado, le altre testimonianze assunte nel dibattimento e, senza indicare quali fossero gli specifici rilievi che hanno permesso ad esso Collegio di disattendere le articolate censure mosse nei motivi di appello, è pervenuta alla conclusione che la ricostruzione dei fatti consentiva di inquadrare la condotta dell'imputato nel paradigma dell'art. 609 ter c.p..

La motivazione della corte territoriale si appalesa del tutto assertiva e priva di argomentazioni su quanto specificatamente devoluto nell'atto di appello, di cui vi è una sommaria descrizione nella parte descrittiva dello svolgimento del processo.

Alla carenza motivazionale, già di per sé idonea a fondare il vizio di motivazione denunciato nel secondo motivo, non si può porre rimedio con il richiamo alla sentenza del Tribunale di Salerno perchè fondata su un materiale probatorio non utilizzabile per la decisione.

5.1. La sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado che il giudice dell'impugnazione ha confermato, poggia l'affermazione della responsabilità penale del R., per il reato di violenza sessuale continuata aggravata dall'età della persona offesa, su una piattaforma probatoria che non era legittimamente utilizzabile perchè acquisita in violazioni di legge come ha denunciato il ricorrente nel primo motivo di ricorso.

La giurisprudenza di questa Sezione ha affermato il principio che Le dichiarazioni rese dal minore vittima di reati sessuali al perito o al consulente tecnico officiato di un accertamento personologico esauriscono la loro funzione nella definizione delle risposte ai quesiti circa la credibilità della persona offesa e la sussistenza degli indizi di patito abuso sessuale, ma non possono essere utilizzate come fonte di prova per la ricostruzione del fatto (Sez. 3, n. 36351 del 19 maggio 2015, C, Rv. 264738; Sez. 3, n. 43723 del 23 maggio 2013 M., Rv. 258325; Sez. 3, n. 16854 del 4/3/2010, B., Rv. 246984; Sez. 3, n. 12647 dell'1/2/2006, A. Rv. 234012. L'orientamento qui esposto, che può dirsi consolidato nelle più recenti sentenze, pur tenuto conto della difforme Sez. 3, n. 2101 dell'11 novembre 2008, R., Rv. 242256, mette in evidenza che l'art. 228 c.p.p. , comma 3 pone un divieto di utilizzabilità per qualsiasi altro fine diverso da quello consentito, ossia quello di rispondere ai quesiti e stabilire la credibilità del testimone.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio intende qui ribadire, tali dichiarazioni esauriscono la loro funzione nella definizione delle risposte ai quesiti circa la credibilità del minore e la sussistenza degli indizi di patito abuso sessuale, affidati al perito o al consulente tecnico (in forza del divieto espresso di utilizzazione ex art. 228 c.p.p. , comma 3) con l'affidamento della

consulenza personologica sulla vittima, ma non possono essere utilizzate come fonte di prova per la ricostruzione del fatto.

5.2. Dunque è fondato il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce la violazione degli artt. 512, 195 e 228 c.p.p. con riferimento all'utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla minore al consulente tecnico Dott. L. officiato della consulenza personologica. Difatti, la sentenza impugnata ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva utilizzato, per l'affermazione della responsabilità penale del R., le dichiarazioni della persona offesa alla consulente (pag. 32-35 della sentenza del Tribunale) quanto alla ricostruzione dei fatti descritti nell'imputazione. Nel pervenire alla conferma della condanna, la corte territoriale ha violato il disposto di cui all'art. 228 c.p.p. , comma 3 dal momento che le dichiarazioni della persona offesa sono state utilizzate per la ricostruzione del fatto e dunque al di fuori dell'incarico peritale. Per inciso, rileva il Collegio. che non può neppure farsi luogo al richiamo dell'art. 234 c.p.p. (le dichiarazioni della minore sono state trascritte dal consulente e riportate per esteso nella sentenza di primo grado), posto che, così facendo, si consentirebbe un aggiramento del divieto posto dall'art. 228 c.p.p. , comma 3 (Sez. 3, n. 6887 del 19/1/2011, dep. 23 febbraio 2011, P. in proc. A.

5.3. Ma v'è di più; neppure il richiamo all'art. 512 c.p.p. è stato correttamente operato dai giudici del merito. Il Tribunale prima e la Corte d'appello poi, con la decisione impugnata, hanno fatto espresso richiamo all'utilizzazione delle dichiarazioni della persona offesa, ai sensi dell'art. 512 c.p.p. , per sopravvenuta irripetibilità sul rilievo che le dichiarazioni rese dalla persona offesa al consulente tecnico non potevano essere oggetto di utile ripetizione in ragione delle condizioni di salute (pag. 29 sentenza primo grado e e pag. 11 sentenza di appello).

Ed infatti, l'art. 512 c.p.p. consente il recupero mediante lettura delle dichiarazioni rese dal testimone, nel caso di sopravvenuta impossibilità di ripetizione, alla polizia giudiziaria, al Pubblico Ministero e al difensore delle parti private e non delle dichiarazioni raccolte, nell'ambito di un incarico peritale, dal consulente tecnico del P.M., così operando una violazione del divieto posto dal comma 3 dell'art. 228 c.p.p..

L'art. 512 c.p.p. è norma eccezionale disponendo una deroga ai principi dell'oralità e del contraddittorio secondo cui le prove devono essere acquisite nel corso del dibattimento e nel contraddittorio delle parti, e, pertanto, non è suscettibile di interpretazione estensiva oltre ai casi espressamente contemplati. Infine, è sufficiente ricordare che, per giurisprudenza costante, l'irripetibilità deve essere sopravvenuta e non prevedibile al momento in cui le dichiarazioni sono state raccolte, sicchè non ricorrono i presupposti per l'art. 512 c.p.p. nel caso di irripetibilità già nota al momento dell'assunzione, come si è verificato nel caso in esame, risultando, dalla sentenza di primo grado, l'insorgenza della patologia invalidante sin dal (OMISSIS) (pag. 12 sentenza primo grado) e l'assunzione delle dichiarazioni rese dal consulente avvenuta in data successiva (l'incarico alla Dott.ssa L. venne conferito nel (OMISSIS)).

6. L'accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso ha carattere assorbente e la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Salerno per un nuovo giudizio sulla responsabilità penale di R.N..

Alla luce del principio che deve essere qui ribadito secondo cui le dichiarazioni rese dal minore vittima di reati sessuali al perito o al consulente tecnico officiato di un accertamento personologico esauriscono la loro funzione nella definizione delle risposte ai quesiti circa la credibilità della persona offesa e la sussistenza degli indizi di patito abuso sessuale, ma non possono essere utilizzate come fonte di prova per la ricostruzione del fatto, il giudice del rinvio, nell'attenersi allo stesso, valuterà quali elementi vi siano per affermare la responsabilità penale del R..

Resta assorbita la valutazione del terzo motivo di ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Salerno.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016